

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

**XVI LEGISLATURA**

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI  
PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE  
NN. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893**

(20 SETTEMBRE 2011)

*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei parlamentari e disposizioni di coordinamento per l'elezione della Camera dei deputati*

**Art. 1**

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquarantadue».

**Art. 2**

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

**Art. 3**

**1. Quando la legge dispone, per l'elezione della Camera dei deputati, mediante l'indicazione di un numero di seggi, le medesime disposizioni s'intendono riferite al corrispondente rapporto percentuale con il numero complessivo dei deputati stabilito dalla Costituzione alla data della loro entrata in vigore, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero.**

**2. Il comma 1 si applica con arrotondamento all'unità più prossima, se il risultato è un numero di seggi non intero.**